

Codice A1103A

D.D. 15 ottobre 2021, n. 658

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 43 PAR/2017).**



**ATTO DD 658/A1103A/2021**

**DEL 15/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 43 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 73 del 10/01/2019, dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese - alessandrino a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. R.A.P.A. 3/2017 del 18/01/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di *omissis* in data 02-03-05/1/2017, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 19/2009 relativa al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'incidenza per l'attività di pascolo vagante all'interno della ZPS IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*" e del SIC IT1180027 "*Confluenza Po – Sesia – Tanaro*" contenute in una nota dell'Ente Parco, destinatario il sig.re *omissis*, del 24.10.2016; prescrizioni chiare nel ribadire che, considerata la vulnerabilità degli ambienti naturali presenti lungo la fascia fluviale del Po e tenuto conto del principio di precauzione di derivazione comunitaria (Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.), la procedura di Valutazione d'incidenza potesse essere evitata "*soltanto a condizione che il pascolo della mandria in oggetto avvenga all'interno delle aree contrassegnate come idonee al pascolamento*" come da cartografia allegata ("*ove sono indicati anche i punti idonei per l'abbeverata*") con preciso monito, in calce allo stesso, che "*il ritrovamento di capi, appartenenti alla mandria, al di fuori delle suddette aree darà avvio alla procedura di Valutazione d'incidenza e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla L.r. 19/2009*";

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo come

previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata tenuto conto che trattasi di mere dichiarazioni non supportate da alcun documento comprovante le stesse ed anzi, di fatto, confermate di quanto allo stesso contestato (transito e pascolo su aree non contrassegnate come “*idonee al pascolamento*” nella cartografia nella disponibilità dell’interessato; abbeverata dei capi lungo tratta del fiume particolarmente sensibile per la presenza delle gru e mancata comunicazione all’Ente Parco delle variazioni del programma di pascolo);

visto il parere di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’attore;

tenuto altresì conto dei danni segnalati dall’accertatore conseguenti alla condotta contestata (abbandono, da parte delle gru, del sito sulla foce del fiume Sesia, utilizzato dalle stesse come dormitorio negli anni precedenti) nonché del fatto che allo stesso era già stata contestata analoga violazione nella primavera del 2016, sempre da parte dello stesso Ente e sempre per violazione del piano di pascolo (in quel caso per la mera violazione delle Misure di conservazione con applicazione, in quell’occasione, del minimo edittale); condizioni queste che non consentono una riduzione, nel caso di specie, della relativa sanzione e che, anzi, giustificherebbero un aggravamento della stessa;

visto in particolare l’art. 50, comma 1 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionato dall’art. 55, comma 16 della L.R. 19/2009;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l’entità dell’infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità e le condizioni economiche dell’interessato;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

*determina*

in Euro 5.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

## **INGIUNGE**

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 5.010,61** di cui Euro 5.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)  
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella